

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 284/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, recante proroga per il 2002 di provvedimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995, per determinati prodotti agricoli trasformati, per quanto riguarda i prodotti originari della Norvegia ⁽¹⁾** 1
- Regolamento (CE) n. 285/2002 della Commissione, del 15 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- Regolamento (CE) n. 286/2002 della Commissione, del 15 febbraio 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 91^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 6
- Regolamento (CE) n. 287/2002 della Commissione, del 15 febbraio 2002, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 44^a gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 8
- Regolamento (CE) n. 288/2002 della Commissione, del 15 febbraio 2002, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 263^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 9
- Regolamento (CE) n. 289/2002 della Commissione, del 15 febbraio 2002, che decide di non dar seguito alle offerte presentate per la 283^a gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 10
- Regolamento (CE) n. 290/2002 della Commissione, del 15 febbraio 2002, che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la 19^a gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001 11



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

<p>★ Regolamento (CE) n. 291/2002 della Commissione, del 15 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1613/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos relativamente a determinate esportazioni di tessili nella Comunità</p>	12
<p>★ Regolamento (CE) n. 292/2002 della Commissione, del 15 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1614/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia relativamente a determinate esportazioni di tessili nella Comunità</p>	14
<p>★ Regolamento (CE) n. 293/2002 della Commissione, del 15 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1615/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal relativamente a determinate esportazioni di tessili nella Comunità</p>	16
<p>Regolamento (CE) n. 294/2002 della Commissione, del 15 febbraio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001</p>	18
<p>Regolamento (CE) n. 295/2002 della Commissione, del 15 febbraio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001</p>	19
<p>Regolamento (CE) n. 296/2002 della Commissione, del 15 febbraio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001</p>	20
<p>Regolamento (CE) n. 297/2002 della Commissione, del 15 febbraio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001</p>	21
<p>Regolamento (CE) n. 298/2002 della Commissione, del 15 febbraio 2002, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001</p>	22
<p>Regolamento (CE) n. 299/2002 della Commissione, del 15 febbraio 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali</p>	23
<p>★ Direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati</p>	26

Consiglio

2002/125/CE:

- * **Decisione n. 4/2001 del Consiglio di associazione UE-Repubblica ceca, del 29 giugno 2001, che stabilisce il contributo finanziario della Repubblica ceca per la partecipazione ai programmi Socrate II e Gioventù negli anni 2001-2006** 29

2002/126/CE:

- * **Decisione n. 4/2001 del Consiglio di associazione UE-Polonia, del 24 settembre 2001, che stabilisce il contributo finanziario della Polonia per la partecipazione ai programmi Socrate II e Gioventù negli anni 2001-2006** 31

2002/127/CE:

- * **Decisione n. 5/2001 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 9 ottobre 2001, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Bulgaria al programma di azione comunitario «Gioventù»** 33

2002/128/CE:

- * **Decisione n. 4/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, del 18 dicembre 2001, che adotta i termini e le condizioni di partecipazione della Repubblica di Ungheria ai programmi comunitari** 37

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 284/2002 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2002

recante proroga per il 2002 di provvedimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995, per determinati prodotti agricoli trasformati, per quanto riguarda i prodotti originari della Norvegia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1416/95 del Consiglio, del 19 giugno 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati ⁽¹⁾, ha aperto per l'anno 1995 dei contingenti tariffari a favore della Norvegia alle condizioni fissate nel relativo allegato II.
- (2) I provvedimenti istituiti con il regolamento (CE) n. 1416/95 sono stati prorogati annualmente dai regolamenti (CE) n. 102/96 ⁽²⁾, (CE) n. 306/97 ⁽³⁾, (CE) n. 560/98 ⁽⁴⁾, (CE) n. 2847/98 ⁽⁵⁾, (CE) n. 215/2000 ⁽⁶⁾ e (CE) n. 591/2001.
- (3) Non essendo stato possibile concludere i protocolli aggiuntivi anteriormente al 1° gennaio 2002, la Comunità è tenuta, a norma degli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, a adottare i provvedimenti necessari per ovviare a tale situazione. È pertanto necessario prorogare per il 2002 i provvedimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1416/95.
- (4) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁷⁾.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio

che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁸⁾, ha codificato le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari destinati a essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I provvedimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1416/95 sono prorogati al 2002.

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1416/95 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

2. Qualora la Norvegia non applichi più provvedimenti reciproci a favore della Comunità, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, sospendere l'applicazione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 ⁽⁹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 3

I contingenti tariffari comunitari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1416/95 sono gestiti ai sensi degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

⁽¹⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 591/2001 (GU L 88 del 28.3.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 19 del 25.1.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 51 del 21.2.1997, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 13.3.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 24 del 29.1.2000, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 (GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1).

⁽⁹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DE RATO Y FIGAREDO

ALLEGATO

«ALLEGATO II

CONTINGENTI TARIFFARI PREFERENZIALI APERTI PER IL 2002

NORVEGIA

Numero d'ordine	Codici NC	Descrizione	Contingenti autonomi	Tassi dei dazi applicabili
09.0765	1517 10 90	Margarina, esclusa la margarina liquida Altra	2 470 t	Esenzione
09.0766	2102 30 00	Lieviti in polvere preparati	150 t	Esenzione
09.0767	ex 2103 90 90 (codici Taric 10 e 89)	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti, di cui al codice NC 2103 90 90, ad eccezione della maionese	130 t	Esenzione
09.0768	2104 10	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	390 t	Esenzione
09.0769	2106 90 92	Preparazioni alimentari/altre non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	510 t	Esenzione
09.0770 ⁽¹⁾	2203 00	Birra di malto	4 800 hl	Esenzione
09.0771	ex 2207 10 00 (codice Taric 90)	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, non ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato I del trattato	134 000 hl	Esenzione
09.0772	ex 2207 20 00 (codice Taric 90)	Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, non ottenuti con prodotti agricoli che figurano nell'allegato I del trattato	3 340 hl	Esenzione
09.0774	2403 10	Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione	370 t	Esenzione

⁽¹⁾ Il periodo di applicazione del contingente è limitato dal 1° gennaio al 30 giugno 2002.»

REGOLAMENTO (CE) N. 285/2002 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 15 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	134,8	
	204	83,1	
	212	144,5	
	608	21,1	
	999	95,9	
0707 00 05	052	182,0	
	068	127,8	
	999	154,9	
0709 90 70	052	169,8	
	204	90,8	
	999	130,3	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	44,8	
	204	53,1	
	212	43,5	
	220	44,5	
	421	30,4	
	508	22,3	
	624	75,5	
	999	44,9	
	0805 20 10	052	88,0
204		65,7	
999		76,8	
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	62,9	
	204	68,9	
	220	59,3	
	464	140,4	
	600	111,5	
	624	89,2	
	999	88,7	
	0805 50 10	052	63,7
220		43,3	
600		44,7	
999		50,6	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	39,9	
	400	123,5	
	404	91,6	
	720	121,3	
	728	116,6	
	999	98,6	
	0808 20 50	388	108,0
		400	109,2
528		91,8	
720		143,9	
999		113,2	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 286/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2002**

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 91ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 91ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 febbraio 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 91ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	85	81
	Burro < 82 %		83	79	—	79
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	94	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 287/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2002**

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 44ª gara effettuata nel quadro della gara
permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 44ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 12 febbraio 2002, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CE) N. 288/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2002**

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 263ª gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 263ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto:	105 EUR/100 kg,
— cauzione della destinazione:	116 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 289/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2002**

**che decide di non dar seguito alle offerte presentate per la 283ª gara parziale effettuata nel quadro
delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001⁽⁴⁾ stabilisce le norme di acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni di detto regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 238/2002⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000 stabilisce che, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute, è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3. Secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara.
- (3) Dall'esame delle offerte presentate per la 283ª gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché

dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara.

- (4) L'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2579/2001⁽⁸⁾, ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti. Per la 283ª gara parziale, non è stata presentata nessuna offerta.
- (5) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alla 283ª gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 39 del 9.2.2002, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 68.

**REGOLAMENTO (CE) N. 290/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2002**

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la 19ª gara parziale ai sensi del
regolamento (CE) n. 690/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 ⁽²⁾.

visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 228/2002 ⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco degli Stati membri in cui è aperta la procedura di gara per la 19ª gara parziale dell'11 febbraio 2002.
- (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 690/2001, viene fissato, se del caso, un prezzo massimo d'acquisto per la classe di riferimento in base alle offerte ricevute, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

- (3) Vista la necessità di un sostegno ragionevole del mercato delle carni bovine, occorre fissare un prezzo massimo d'acquisto negli Stati membri interessati. Tenuto conto del diverso livello dei prezzi di mercato in tali Stati membri, è necessario fissare prezzi massimi d'acquisto diversi.
- (4) Vista l'urgenza delle misure di sostegno, il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 19ª gara parziale dell'11 febbraio 2002 aperta a norma del regolamento (CE) n. 690/2001, i prezzi massimi d'acquisto sono i seguenti:

- Germania: 160,00 EUR/100 kg,
- Spagna: 152,50 EUR/100 kg,
- Francia: 209,80 EUR/100 kg,
- Belgio: 161,00 EUR/100 kg,
- Austria: 163,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 38 dell'8.2.2002, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CE) N. 291/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 1613/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos relativamente a determinate esportazioni di tessili nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004 ⁽³⁾, la Comunità ha concesso preferenze tariffarie generalizzate al Laos.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽⁵⁾, determina le condizioni alle quali deve rispondere la definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Il regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede tuttavia la possibilità di deroghe a favore dei paesi meno avanzati beneficiari dell'SPG quando essi ne facciano richiesta alla Comunità.

(3) L'ultima di queste deroghe, di cui il Laos beneficia per determinati tessili dal 1997, è stata concessa con regolamento (CE) n. 1613/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nelle Comunità ⁽⁶⁾, che si applicava dal 15 luglio 2000 al 31 dicembre 2001. Ora il paese ne ha chiesto il rinnovo.

(4) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1613/2000, in particolare l'introduzione di condizioni relative ai quantitativi, stabiliti su base annua, valutati in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario dei prodotti provenienti dal Laos, della capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali registrati, intendono tutelare le industrie comunitarie corrispondenti da un eventuale pregiudizio.

(5) La Commissione ha esaminato la richiesta del Laos giudicandola sufficientemente motivata. La deroga dovrebbe pertanto essere rinnovata. Per tutelare inoltre gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti nel Laos e nella Comunità, nonché la stabilità e lo sviluppo sostenuto dell'industria laotiana in termini di investimenti e di occupazione, è opportuno evitare interruzioni nell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1613/2000 una volta scaduta la deroga ivi prevista. La deroga dovrebbe infine essere concessa per un periodo più lungo, ma non oltre il 31 dicembre 2004, data di scadenza dell'attuale schema SPG.

(6) Per consentire un controllo più efficace del modo in cui viene applicata la deroga, le autorità del Laos dovrebbero comunicare periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di origine rilasciati.

(7) Il regolamento (CE) n. 1613/2000 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1613/2000 è modificato come segue:

- 1) nell'articolo 2, la data «31 dicembre 2001» è sostituita dalla data «31 dicembre 2004»;
- 2) l'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

1. Le autorità doganali del Laos prendono le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.
⁽³⁾ GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 38.

2. Nella casella n. 4 dei certificati di origine modulo A rilasciati dalle autorità competenti del Laos in applicazione del presente regolamento deve figurare la presente dicitura:
“Deroga — regolamento (CE) n. 1613/2000”.
3. Ogni mese, le autorità competenti del Laos presentano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A, in applicazione del presente regolamento, e il numero di serie di detti certificati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2002.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 292/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 1614/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia relativamente a determinate esportazioni di tessili nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004 ⁽³⁾, la Comunità ha concesso preferenze tariffarie generalizzate alla Cambogia.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽⁵⁾, determina le condizioni alle quali deve rispondere la definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Il regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede tuttavia la possibilità di deroghe a favore dei paesi meno avanzati beneficiari dell'SPG quando essi ne facciano richiesta alla Comunità.
- (3) L'ultima di queste deroghe, di cui la Cambogia beneficia per determinati tessili dal 1997, è stata concessa con regolamento (CE) n. 1614/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nelle Comunità ⁽⁶⁾, che si applicava dal 15 luglio 2000 al 31 dicembre 2001. Ora il paese ne ha chiesto il rinnovo.
- (4) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1614/2000, in particolare l'introduzione di condizioni relative ai quantitativi, stabiliti su base annua, valutati in funzione della

capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario dei prodotti provenienti dalla Cambogia, della capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali registrati, intendono tutelare le industrie comunitarie corrispondenti da un eventuale pregiudizio.

- (5) La Commissione ha esaminato la richiesta della Cambogia giudicandola sufficientemente motivata. La deroga dovrebbe pertanto essere rinnovata. Per tutelare inoltre gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti in Cambogia e nella Comunità, nonché la stabilità e lo sviluppo sostenuto dell'industria cambogiana in termini di investimenti e di occupazione, è opportuno evitare interruzioni nell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1614/2000 una volta scaduta la deroga ivi prevista. La deroga dovrebbe infine essere concessa per un periodo più lungo, ma non oltre il 31 dicembre 2004, data di scadenza dell'attuale schema SPG.
- (6) Per consentire un controllo più efficace del modo in cui viene applicata la deroga, le autorità della Cambogia dovrebbero comunicare periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di origine rilasciati.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1614/2000 deve pertanto essere modificato di conseguenza.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1614/2000 è modificato come segue:

- 1) nell'articolo 2, la data «31 dicembre 2001» è sostituita dalla data «31 dicembre 2004»;
- 2) l'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

1. Le autorità doganali della Cambogia prendono le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.
⁽³⁾ GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 46.

2. Nella casella n. 4 dei certificati di origine modulo A rilasciati dalle autorità competenti della Cambogia in applicazione del presente regolamento deve figurare la presente dicitura:
"Deroga — regolamento (CE) n. 1614/2000".
3. Ogni mese, le autorità competenti della Cambogia presentano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A, in applicazione del presente regolamento, e il numero di serie di detti certificati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2002.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 293/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 1615/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal relativamente a determinate esportazioni di tessili nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004 ⁽³⁾, la Comunità ha concesso preferenze tariffarie generalizzate al Nepal.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽⁵⁾, determina le condizioni alle quali deve rispondere la definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Il regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede tuttavia la possibilità di deroghe a favore dei paesi meno avanzati beneficiari dell'SPG quando essi ne facciano richiesta alla Comunità.

(3) L'ultima di queste deroghe, di cui il Nepal beneficia per determinati tessili dal 1997, è stata concessa con regolamento (CE) n. 1615/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nelle Comunità ⁽⁶⁾, che si applicava dal 15 luglio 2000 al 31 dicembre 2001. Ora il paese ne ha chiesto il rinnovo.

(4) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1615/2000, in particolare l'introduzione di condizioni relative ai quantitativi, stabiliti su base annua, valutati in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario dei prodotti provenienti dal Nepal, della capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali registrati, intendono tutelare le industrie comunitarie corrispondenti da un eventuale pregiudizio.

(5) La Commissione ha esaminato la richiesta del Nepal giudicandola sufficientemente motivata. La deroga dovrebbe pertanto essere rinnovata. Per tutelare inoltre gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti in Nepal e nella Comunità, nonché la stabilità e lo sviluppo sostenuto dell'industria nepalese in termini di investimenti e di occupazione, è opportuno evitare interruzioni nell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1615/2000 una volta scaduta la deroga ivi prevista. La deroga dovrebbe infine essere concessa per un periodo più lungo, ma non oltre il 31 dicembre 2004, data di scadenza dell'attuale schema SPG.

(6) Per consentire un controllo più efficace del modo in cui viene applicata la deroga, le autorità del Nepal dovrebbero comunicare periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di origine rilasciati.

(7) Il regolamento (CE) n. 1615/2000 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1615/2000 è modificato come segue:

- 1) nell'articolo 2, la data «31 dicembre 2001» è sostituita dalla data «31 dicembre 2004»;
- 2) l'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

1. Le autorità doganali del Nepal prendono le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.
⁽³⁾ GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 54.

2. Nella casella n. 4 dei certificati di origine modulo A rilasciati dalle autorità competenti del Nepal in applicazione del presente regolamento deve figurare la presente dicitura:

“Deroga — regolamento (CE) n. 1615/2000”.

3. Ogni mese, le autorità competenti del Nepal presentano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A, in applicazione del presente regolamento, e il numero di serie di detti certificati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2002.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 294/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2002**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'8 al 14 febbraio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 193,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 295/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2002**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2008/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'8 al 14 febbraio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 212,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 296/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2002**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2009/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'8 al 14 febbraio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 205,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 297/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2002**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2010/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'8 al 14 febbraio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 297,50 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 298/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2002**

**relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione
dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2011/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22

del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dall'11 al 14 febbraio 2002 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 299/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2002
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2104/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entrano in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 8.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	5,33
1002 00 00	Segala	0,00
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	0,00
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽⁴⁾	0,00
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	36,32
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽⁵⁾	36,32
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

⁽⁴⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

⁽⁵⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dall'1.2.2002 al 14.2.2002)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	126,46	120,37	119,04	93,08	224,16 (**)	214,16 (**)	152,34 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	43,49	25,67	18,02	13,00	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	43,49	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Gulf.

(***) Fob USA.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 20,40 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 31,32 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

DIRETTIVA 2002/10/CE DEL CONSIGLIO**del 12 febbraio 2002****che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È stato effettuato un esame approfondito delle aliquote e della struttura delle accise gravanti sui tabacchi, in conformità dell'articolo 4 della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette ⁽⁴⁾, nonché dell'articolo 4 della direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette ⁽⁵⁾.
- (2) La prima relazione della Commissione in merito, del 13 settembre 1995, si era limitata ad attirare l'attenzione su talune difficoltà riscontrate nell'attuazione delle direttive, senza proporre soluzioni specifiche.
- (3) La seconda relazione della Commissione, del 15 maggio 1998, ha esaminato le modifiche tecniche necessarie, consistenti principalmente in adeguamenti dell'incidenza dell'imposta minima globale applicabile alle sigarette, senza tuttavia modificare la struttura e le aliquote delle accise. La relazione, presentata al Consiglio il 18 maggio 1998, comprendeva una proposta di modifica mediante direttiva ⁽⁶⁾.
- (4) Le proposte formulate dalla Commissione sono state in gran parte recepite nella direttiva 1999/81/CE del Consiglio, del 29 luglio 1999, che modifica la direttiva 92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, la direttiva 92/80/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e la direttiva 95/59/CE relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati ⁽⁷⁾.
- (5) Da un'analisi dell'andamento dei prezzi e delle aliquote d'accisa dei tabacchi nella Comunità emerge che persistono notevoli differenze tra i vari Stati membri che

potrebbero perturbare il funzionamento del mercato interno attuale e post-allargamento.

- (6) Una maggiore convergenza delle aliquote fiscali applicate negli Stati membri contribuirebbe a ridurre le frodi e il contrabbando nella Comunità. L'introduzione di un importo minimo fisso, in euro, in aggiunta all'incidenza minima del 57 % sul prezzo di vendita al minuto delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, garantirebbe l'applicazione di un livello minimo di accisa a tali sigarette. Gli Stati membri ai quali l'introduzione immediata di tale importo minimo fisso, in euro, creerebbe difficoltà per motivi economici dovrebbero essere autorizzati a rinviare l'attuazione di questa nuova prescrizione fino al 31 dicembre 2004 al più tardi. Gli Stati membri che già applicano un livello elevato di tassazione dovrebbero godere di una maggiore flessibilità nella definizione delle aliquote. Dovrebbe essere previsto un ulteriore aumento degli importi minimi fissi il 1° luglio 2006. In considerazione dei problemi economici che potrebbero derivare dall'applicazione a tale data di questo importo maggiorato, il Regno di Spagna e la Repubblica ellenica dovrebbero essere autorizzati a differirne l'attuazione fino al 31 dicembre 2007.
- (7) A norma del trattato, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Sia le sigarette che il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette sono dannosi per la salute dei consumatori. Gli oneri fiscali sono uno dei principali elementi del prezzo dei tabacchi, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Per tale motivo è necessario avvicinare gradualmente le aliquote minime applicabili al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette a quelle applicabili alle sigarette.
- (8) Al fine di evitare una diminuzione degli importi delle aliquote d'accisa comunitarie minime applicabili ai sigari, ai sigaretti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette e agli altri tabacchi da fumo, è necessario aumentare gradualmente le aliquote minime espresse in forma di importo specifico.
- (9) Qualsiasi armonizzazione della struttura delle accise dovrebbe prevenire eventuali distorsioni della concorrenza tra le varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti al medesimo gruppo e quindi facilitare l'accesso ai mercati nazionali degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 186 E del 26.6.2001, pag. 235.⁽²⁾ Parere espresso il 5 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU C 36 dell'8.2.2002, pag. 111.⁽⁴⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/81/CE (GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 47).⁽⁵⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/81/CE.⁽⁶⁾ GU C 203 del 30.6.1998, pag. 16.⁽⁷⁾ GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 47.

- (10) Ai fini di una tassazione uniforme ed equa, la definizione di sigari e sigaretti contenuta nella direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (¹), dovrebbe essere adattata in modo che un tipo di sigaro simile sotto molti aspetti alla sigaretta sia trattato come una sigaretta ai fini dell'accisa.
- (11) La Repubblica federale di Germania dovrebbe essere autorizzata a rinviare l'attuazione di tale nuova definizione fino al 31 dicembre 2007 al più tardi, tenuto conto delle difficoltà economiche che potrebbero derivare per gli operatori tedeschi interessati da un'attuazione immediata.
- (12) Gli Stati membri dovrebbero poter disporre di mezzi più efficaci per far fronte a pratiche commerciali sleali o all'introduzione sul mercato di prodotti destabilizzanti per quest'ultimo. Tale obiettivo può essere raggiunto autorizzando gli Stati membri ad applicare alle sigarette un'accisa minima, a condizione che non sia superiore all'accisa gravante sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta.
- (13) È necessario prevedere un meccanismo di riesame periodico. Tuttavia, una scadenza quadriennale permetterebbe di valutare meglio le modifiche introdotte in applicazione della presente direttiva.
- (14) Le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/79/CEE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro applica alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta un'accisa minima globale (specifica più ad valorem, IVA esclusa), la cui incidenza è fissata al 57 % del prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) e che non può essere inferiore a 60 EUR per 1 000 sigarette. Dal 1° luglio 2006 l'importo di "60 EUR" è sostituito da "64 EUR".

2. Gli Stati membri che applicano un'accisa minima globale di almeno 95 EUR per 1 000 sigarette alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta non sono tenuti a rispettare la regola dell'incidenza minima del 57 %. Dal 1° luglio 2006 l'importo di "95 EUR" è sostituito da "101 EUR".

3. L'accisa minima globale sulle sigarette è fissata in riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in base ai dati disponibili al 1° gennaio di ogni anno.

(¹) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/81/CE.

4. Nonostante il paragrafo 1 gli Stati membri in cui alla data del 1° luglio 2001 l'accisa minima globale applicata alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta è inferiore a 60 EUR per 1 000 sigarette possono rinviare al 31 dicembre 2004 incluso l'applicazione di un'accisa minima globale di 60 EUR per 1 000 sigarette per le sigarette appartenenti a detta classe di prezzo.

5. Il controvalore dell'euro nelle monete nazionali da applicare agli importi dell'accisa minima globale è stabilito una volta all'anno. I tassi di cambio da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo di ottobre, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno seguente.

6. In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro sono autorizzati ad applicare, ai fini della conversione dell'importo di 95 EUR di cui al paragrafo 2, il controvalore dell'euro in moneta nazionale in vigore il primo giorno lavorativo dell'ottobre 2000. La presente deroga è riesaminata nella prossima relazione presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4.»

- 2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Ogni quattro anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote di accisa di cui alla presente direttiva e la struttura delle accise, quale definita all'articolo 16 della direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (*). Il Consiglio esamina la relazione e la proposta e, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale dei livelli di accisa di cui all'articolo 2 calcolato unicamente in funzione dell'inflazione e degli obiettivi del trattato in generale.

(*) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/81/CE (GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 47).»

Articolo 2

La direttiva 92/80/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«A decorrere dal 1° luglio 2002, l'accisa globale applicata ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari almeno al 32 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 27 EUR per chilogrammo.

A decorrere dal 1° luglio 2003, l'accisa globale è pari almeno alle aliquote o agli importi minimi seguenti:

- a) per quanto concerne i sigari e sigaretti: al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 11 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo;

- b) per quanto concerne i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: al 33 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 29 EUR per chilogrammo;
- c) per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo: al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 20 EUR per chilogrammo.

A decorrere dal 1° luglio 2004, l'accisa globale applicata ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari almeno al 36 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 32 EUR per chilogrammo.»

- 2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Ogni quattro anni la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote di accisa stabilite dalla presente direttiva. Il Consiglio esamina la relazione e la proposta e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, prende le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.»

Articolo 3

La direttiva 95/59/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 3, i punti 3 e 4, sono sostituiti dai seguenti:

«3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 g, e la cui fascia, in forma di spirale, forma un angolo acuto di almeno 30° rispetto all'asse longitudinale del sigaro;

4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g, e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm.»

- 2) All'articolo 16, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Gli Stati membri possono applicare un'accisa minima alle sigarette vendute ad un prezzo inferiore al prezzo di vendita al minuto delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, a condizione che tale accisa non superi l'importo dell'accisa gravante sulle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta.»

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. In deroga al paragrafo 1:

— la Repubblica federale di Germania è autorizzata a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 3, punto 1) della presente direttiva al più tardi entro il 1° gennaio 2008,

— il Regno di Spagna e la Repubblica ellenica sono autorizzati a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 1 della presente direttiva (tenuto conto dell'articolo 2, paragrafo 1 della presente direttiva (tenuto conto dell'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase della direttiva 92/79/CEE) al più tardi entro il 1° gennaio 2008.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DE RATO Y FIGAREDO

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 4/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA CECA

del 29 giugno 2001

che stabilisce il contributo finanziario della Repubblica ceca per la partecipazione ai programmi Socrate II e Gioventù negli anni 2001-2006

(2002/125/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra ⁽¹⁾, riguardo alla partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 2/2000, del 31 agosto 2000, del Consiglio di associazione UE-Repubblica ceca ⁽²⁾, ha adottato i termini e le condizioni per la partecipazione della Repubblica ceca alla seconda fase dei programmi Leonardo da Vinci e Socrate, e si applica per l'intera durata di detti programmi.
- (2) La decisione n. 3/2000, del 16 ottobre 2000, del Consiglio di associazione UE-Repubblica ceca ⁽³⁾, ha adottato i termini e le condizioni per la partecipazione della

Repubblica ceca al programma Gioventù, e si applica per l'intera durata di detto programma.

- (3) L'allegato II, punto 2, della decisione n. 2/2000 e l'allegato II, punto 1, della decisione n. 3/2000 prevedono che il contributo finanziario che dovrà essere versato dalla Repubblica ceca al bilancio dell'Unione europea per partecipare rispettivamente ai programmi Socrate II e Gioventù negli anni 2001-2006 sarà deciso dal Consiglio di associazione nel corso dell'anno 2000,

DECIDE:

Articolo 1

Il contributo finanziario che la Repubblica ceca dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Socrate II negli anni 2001-2006 è il seguente:

(in euro)

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
5 742 000	5 889 000	6 026 000	6 196 000	6 389 000	6 639 000

Articolo 2

Il contributo finanziario che la Repubblica ceca dovrà versare al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare al programma Gioventù negli anni 2001-2006 è il seguente:

(in euro)

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
1 047 000	1 111 000	1 177 000	1 236 000	1 296 000	1 377 000

⁽¹⁾ GU L 317 del 30.12.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 248 del 3.10.2000, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 31.

Articolo 3

Sono richiesti stanziamenti PHARE in base al seguente calendario:

— per il contributo finanziario al programma Socrate II, i seguenti importi annui:

(in euro)

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
3 984 000	3 795 000	Importo da specificare in seguito			

— per il contributo finanziario al programma Gioventù, i seguenti importi annui:

(in euro)

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
720 000	710 000	Importo da specificare in seguito			

La parte residua del contributo della Repubblica ceca è a carico del bilancio dello Stato ceco.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 2001.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

A. LINDH

**DECISIONE N. 4/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-POLONIA
del 24 settembre 2001**

che stabilisce il contributo finanziario della Polonia per la partecipazione ai programmi Socrate II e Gioventù negli anni 2001-2006

(2002/126/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra ⁽¹⁾, riguardo alla partecipazione della Polonia ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 2/2000, del 28 luglio 2000, del Consiglio di associazione UE-Polonia ⁽²⁾, ha adottato i termini e le condizioni per la partecipazione della Polonia alla seconda fase dei programmi Leonardo da Vinci e Socrate, e si applica per l'intera durata di detti programmi.

(2) La decisione n. 3/2000, del 19 settembre 2000, del Consiglio di associazione UE-Polonia ⁽³⁾, ha adottato i termini e le condizioni per la partecipazione della

Polonia al programma Gioventù, e si applica per l'intera durata di detto programma.

(3) L'allegato II, punto 2, della decisione n. 2/2000 e l'allegato II, punto 1, della decisione n. 3/2000 prevedono che il contributo finanziario che dovrà essere versato dalla Polonia al bilancio dell'Unione europea per partecipare rispettivamente ai programmi negli anni 2001-2006 sarà deciso dal Consiglio di associazione nel corso dell'anno 2000,

DECIDE:

Articolo 1

Il contributo finanziario che la Polonia dovrà versare al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare al programma Socrate II negli anni 2001-2006 è il seguente:

(in euro)

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
12 960 000	13 295 000	13 604 000	13 990 000	14 429 000	14 995 000

Articolo 2

Il contributo finanziario che la Polonia dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Gioventù negli anni 2001-2006 è il seguente:

(in euro)

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
3 453 000	3 666 000	3 885 000	4 082 000	4 283 000	4 553 000

Articolo 3

Sono richiesti stanziamenti PHARE in base al seguente calendario:

— per il contributo finanziario al programma Socrate II, i seguenti importi annui:

(in euro)

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
8 004 000	7 549 000	7 048 000	Importo da specificare in seguito	Importo da specificare in seguito	Importo da specificare in seguito

⁽¹⁾ GU L 317 del 30.12.1995, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 236 del 20.9.2000, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 273 del 26.10.2000, pag. 23.

— per il contributo finanziario al programma Gioventù, i seguenti importi annui:

(in euro)

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
2 129 000	2 078 000	2 010 000	Importo da specificare in seguito	Importo da specificare in seguito	Importo da specificare in seguito

La parte residua del contributo della Polonia è a carico del bilancio dello Stato polacco.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2001.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

W. BARTOSZEWSKI

DECISIONE N. 5/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-BULGARIA
del 9 ottobre 2001
recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Bulgaria al programma di
azione comunitario «Gioventù»

(2002/127/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

DECIDE:

visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra ⁽¹⁾, relativo alla partecipazione della Bulgaria a programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 1 del suddetto protocollo aggiuntivo, la Bulgaria può partecipare a programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, in particolare nel settore della gioventù.
- (2) Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Bulgaria a tali attività.
- (3) A seguito della decisione n. 2/98 del Consiglio di associazione ⁽²⁾, la Bulgaria partecipa dal 1° novembre 1998 al programma Gioventù per l'Europa ed ha espresso il desiderio di partecipare al nuovo programma Gioventù,

Articolo 1

La Bulgaria partecipa al programma d'azione comunitario Gioventù, conformemente alle condizioni e alle modalità precisate negli allegati I e II.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 ottobre 2001.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

L. MICHEL

⁽¹⁾ GU L 317 del 30.12.1995, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 340 del 16.12.1998, pag. 30.

ALLEGATO I

Condizioni e modalità della partecipazione della Repubblica di Bulgaria al programma Gioventù

1. La Bulgaria partecipa alle attività del programma Gioventù (in appresso denominato «il programma») nel rispetto — salvo altre disposizioni della presente decisione — degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma ⁽¹⁾.
2. A norma dell'articolo 5 della decisione che istituisce il programma Gioventù, nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo all'agenzia nazionale Gioventù, adottate dalla Commissione, la Bulgaria crea la struttura adeguata per la gestione coordinata delle azioni del programma a livello nazionale e adotta le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tale agenzia, che nell'ambito del programma riceverà contributi per le sue attività. La Bulgaria adotta tutte le altre misure necessarie per una gestione efficace del programma a livello nazionale.
3. Per partecipare al programma, la Bulgaria versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell'allegato II.

Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Bulgaria, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.
4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini bulgari aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

La Commissione può prendere in considerazione anche esperti bulgari, quando, ai sensi delle pertinenti disposizioni della decisione che istituisce il programma, nomina esperti indipendenti che forniscano assistenza per la valutazione dei progetti.
5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità.
6. Per le azioni a gestione decentrata, nonché per il sostegno finanziario alle attività dell'agenzia nazionale creata ai sensi del punto 2, alla Bulgaria saranno assegnati fondi in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo della Bulgaria al programma. Il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50 % del bilancio a favore del programma di lavoro dell'agenzia nazionale.
7. Gli Stati membri della Comunità e la Bulgaria si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di giovani e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Bulgaria e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dalla presente decisione.
8. La Bulgaria esenta le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.
9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee nel monitoraggio e nella valutazione del programma a norma dell'articolo 13 della decisione che lo istituisce, la partecipazione della Bulgaria al programma sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e della Bulgaria. La Bulgaria presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.
10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi bulgari disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità bulgare provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo all'agenzia nazionale Gioventù, adottate dalla Commissione, si applicheranno alle relazioni tra Bulgaria, Commissione e agenzia nazionale bulgara. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili all'agenzia nazionale bulgara, le autorità bulgare sono responsabili per i fondi non recuperati.

⁽¹⁾ GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 8 della decisione che istituisce il programma Gioventù, i rappresentanti della Bulgaria parteciperanno al comitato di programma in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tale comitato si riunirà senza la presenza di rappresentanti bulgari.
 12. La lingua utilizzata per ogni tipo di contatto con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.
 13. La Comunità e la Bulgaria possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine ai sensi delle condizioni stabilite nella presente decisione.
-

ALLEGATO II

Contributo finanziario della Repubblica di Bulgaria al programma Gioventù

1. Il contributo finanziario che la Bulgaria dovrà versare al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare al programma Gioventù negli anni 2001-2006 sarà il seguente:

(in euro)

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
680 000	721 000	763 000	801 000	840 000	892 000

2. La Bulgaria verserà il contributo di cui sopra, attingendo in parte al bilancio nazionale bulgaro e in parte dal programma nazionale PHARE per la Bulgaria. Tramite una procedura di programmazione separata PHARE, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Bulgaria mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale bulgaro, rappresenteranno il contributo nazionale della Bulgaria, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione.
3. I fondi PHARE saranno chiesti secondo il seguente prospetto:

(in euro)

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
462 000	476 000	488 000	505 000	521 000	535 000

La parte rimanente del contributo della Bulgaria provverrà dal bilancio statale bulgaro.

4. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Bulgaria.

Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti bulgari nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione del programma, sono rimborsate dalla Commissione in base e secondo le procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

5. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Bulgaria una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo al programma contemplato dalla presente decisione.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, la Bulgaria verserà il proprio contributo:

- entro il 1° maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1° aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi,
- entro il 1° maggio per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Bulgaria entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Bulgaria.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Bulgaria, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

**DECISIONE N. 4/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I
LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DALL'ALTRA
del 18 dicembre 2001**

che adotta i termini e le condizioni di partecipazione della Repubblica di Ungheria ai programmi comunitari

(2002/128/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra ⁽¹⁾, riguardante la partecipazione dell'Ungheria ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, l'Ungheria può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in una vasta gamma di settori. Possono inoltre essere aggiunti altri settori di competenza comunitaria.
- (2) A norma dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione dovrebbe stabilire le modalità e le condizioni della partecipazione dell'Ungheria a dette attività.
- (3) Le condizioni specifiche di partecipazione a ciascun programma comunitario, comprese le implicazioni finanziarie, dovrebbero essere stabilite dalla Commissione delle Comunità europee con le autorità competenti dell'Ungheria,

DECIDE:

Articolo 1

L'Ungheria può partecipare a tutti i programmi comunitari accessibili ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, ai sensi delle disposizioni che adottano tali programmi.

Articolo 2

L'Ungheria contribuisce finanziariamente al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti dell'Ungheria possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali l'Ungheria contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Ai progetti e alle iniziative presentati dai partecipanti dell'Ungheria si applicano, per quanto possibile, le condizioni, le regole e le procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

La Commissione e le autorità competenti dell'Ungheria stabiliscono le modalità e le condizioni specifiche per la partecipazione dell'Ungheria a ciascun programma comunitario, compreso il contributo finanziario. Qualora l'Ungheria chieda un'assistenza comunitaria esterna ai sensi del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale ⁽²⁾, dette modalità e condizioni specifiche possono essere stabilite mediante un protocollo di finanziamento.

Articolo 6

La presente decisione si applica per un periodo indeterminato.

Essa può essere denunciata da ciascuna delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi.

Articolo 7

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione e, successivamente, con scadenza triennale, il Consiglio di associazione può riesaminare l'attuazione della presente decisione sulla base dell'effettiva partecipazione dell'Ungheria ad uno o più programmi comunitari.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2001.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

J. MARTONYI

⁽¹⁾ GU L 317 del 30.12.1995, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).